



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 209 del 16/05/2025

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA MARTINA CALCIO 1947 PER PROIEZIONE MATCH TRA NOCERINA E MARTINA CON MAXI-SCHERMO – ATTO DI INDIRIZZO -

L'anno **2025** il giorno **16** del mese di **Maggio** convocata nei modi di legge alle ore **12:50** con prosiegua, in modalità mista, in presenza e online giusta DGC 128/2022, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	PALMISANO GIANFRANCO	X	
2	Vice Sindaco	CONVERTINI ANNUNZIATA	X	
3	Assessore	AQUARO FRANCESCO	X	
4	Assessore	ANGELINI VINCENZO	X	
5	Assessore	GIANFRATE ANGELO	X	
6	Assessore	CONVERTINI ELENA		X
7	Assessore	CASTRONUOVO PASQUALINA		X

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Eugenio De Carlo**.

Il Sindaco, in collegamento online, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull'oggetto.

Si dà atto, altresì, che si collegano online gli Assessori: Annunziata Convertini, Francesco Aquaro, Angelo Gianfrate.

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA MARTINA CALCIO 1947 PER PROIEZIONE MATCH TRA NOCERINA E MARTINA CON MAXI-SCHERMO – ATTO DI INDIRIZZO -

A relazione dell'Assessore allo Sport, avv. Vincenzo Angelini, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti Uffici e Servizi Comunali, ai sensi del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il ruolo delle istituzioni locali è fondamentale: sono da sempre protagoniste della coscienza civile e del coinvolgimento della popolazione. In particolare, i Comuni, punto di riferimento per la cittadinanza, hanno la capacità di interpretare al meglio le istanze della società civile;

Vista la nota, registrata in data 16.05.2025 al n.34982 del protocollo generale dell' Ente, con cui la società sportiva Martina Calcio 1947, chiede un contributo economico a sostegno delle spese per l'installazione di un maxi-schermo collocato di fronte la Tribuna dello Stadio Tursi, per il servizio di sicurezza e per l'assistenza sanitaria, al fine di consentire ai tifosi e alla cittadinanza di assistere alla partita finale di play-off del Girone H di Serie D che si terrà il prossimo 18 maggio allo Stadio San Francesco di Nocera alle ore 16:00 tra Nocerina e Martina;

Dato atto che

- che detto incontro rappresenta per la Città di Martina Franca un evento sportivo sentito dalla tifoseria locale e non solo;
- potrebbe esserci con ogni probabilità il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Taranto, alla base delle motivazioni l'ordine pubblico;
- questa Amministrazione Comunale ritiene di consentire di assistere al match tra Nocerina e Martina, alla tifoseria locale e alla cittadinanza interessata, con entusiasmo e partecipazione;

Rilevato che

- è una pratica seppur relativamente recente, ma già entrata nella tradizione, la collocazione di maxi - schermo nelle piazze e luoghi della Città, per consentire di assistere alle partite di calcio in diretta;
- la realizzazione di detta iniziativa creerà un momento fortemente ricreativo e di

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005.

aggregazione sociale, concorrendo, al raggiungimento delle finalità istituzionali di competenza di questa civica Amministrazione;

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 28 del 22 marzo 2016 di approvazione del *“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini e per la istituzione del registro delle libere forme associative”* che recita:

- all'art. 6 - *“Concessione del patrocinio del Comune”*:
- comma 1: *“Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune nei confronti di specifiche iniziative che abbiano particolare rilevanza per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale”*.
- comma 4: *“Non sono ammesse modifiche allo stemma e al logo, che devono essere riprodotti nella loro interezza. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere trasmesso agli Uffici Comunali competenti”*.
- comma 5: *“Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso tutti i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa”*.
- comma 6. *“Il patrocinio non esonera gli organizzatori degli eventi dagli adempimenti amministrativi e dall'acquisizione delle autorizzazioni necessarie secondo la normativa, nazionale e locale, in vigore”*.
- all'art. 16 - *“Sovvenzioni e contributi”*
- comma 3: *“Le sovvenzioni sono una peculiare fattispecie di contributo caratterizzate per l'essere il beneficio economico riferito ad una proposta progettuale portatrice di particolari vantaggi per la Città. Il Comune, valutati gli effetti che la proposta produce sul tessuto economico, sociale, turistico e culturale della Città, quantifica la propria contribuzione economica che può anche raggiungere l'intero ammontare degli oneri organizzativi qualora il servizio reso alla cittadinanza sia particolarmente meritevole di sostegno”*.
- all'art. 20 - *“Criteri di valutazione delle iniziative”*
- comma 2: *“La richiesta, appositamente istruita dal competente Ufficio, previa acquisizione del parere dei servizi comunali eventualmente interessati e del servizio contabile, corredata della proposta dell'assessore competente per materia, viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale che valuta la coerenza delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni con i criteri ...omissis, e determina l'entità delle provvidenze, ovvero le nega”*.

Considerato che nei settori di intervento ammessi all'art. 18 del sopra citato regolamento è annoverato l'intervento riferito anche alle attività di che trattasi;

Dato atto che l'evento dovrà essere fruito gratuitamente dalla cittadinanza, fornendo così occasione di coesione, aggregazione, intrattenimento e svago per tutti i cittadini interessati all'evento;

Ritenuto pertanto che detta iniziativa sia in possesso dei requisiti necessari alla concessione del patrocinio e dei benefici economici diretti richiesti;

Ritenuto, quindi, in considerazione di quanto premesso, di procedere a sensi del citato *"Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocinii e per la istituzione del registro delle libere forme associative"*;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta richiesta, concedendo alla società Martina Calcio 1947 un sostegno economico – sovvenzione per l'importo complessivo nel limite massimo di €3.000,00 comprensivo di IVA ove dovuta, per la realizzazione dell'iniziativa anzidetta;

Dato atto che il contributo sopra individuato ha carattere tassativo per l'iniziativa di cui trattasi ed è da considerarsi soggetto a rendicontazione delle spese sostenute come previsto dall'art. 21 del vigente *"Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocinii e per la istituzione del registro delle libere forme associative"* approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 22.03.2016 e s.m.i.. In particolare, per quanto concerne il comma 3 (sovvenzione) dell'art. 16, l'operatore dovrà predisporre e inoltrare la rendicontazione necessaria alla liquidazione del contributo;

Considerato che l'evento verrà svolto all'interno dello Stadio Tursi di cui la società sportiva è concessionaria e, pertanto, ogni onere e responsabilità verso terzi è ad esclusivo carico del concessionario e proponente di questo singolo evento occasionale;

Sottolineato che dal presente provvedimento derivano oneri economici diretti a carico del bilancio comunale;

Considerata l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è stato redatto secondo gli atti d'indirizzo politico;
- che tra essi, componenti della Giunta, e il presente deliberato non sussistono motivi di incompatibilità;

Per quanto in premessa l'Assessore allo Sport sottopone la G.C. di esprimersi in merito;

LA GIUNTA COMUNALE

Letta, udita e condivisa la relazione dell'Assessore allo Sport, avv. Vincenzo Angelini, che precede;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011, in particolare gli artt. 4, 5 e 7;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visti gli indirizzi generali di governo e il programma di mandato;

Viste le delibere di Giunta Comunale n. 130 del 28.03.2025 e n.132 del 03.04.2025 di approvazione della Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2025-2027 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Visto il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Osservata la propria competenza, nell'esercizio del potere di individuazione programmatica ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 art. 4 e ai sensi dell'articolo 48 del TUEL, coerentemente con gli indirizzi generali di amministrazione, procedere all'approvazione del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere giuridico amministrativo di legittimità favorevole del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, co. 2, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa delle leggi, dello statuto ed ai regolamenti;

DELIBERA

1. **di considerare** che le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale costituendone motivazione per l'adozione del presente provvedimento, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

2. **di concedere** il Patrocinio di questo Comune al progetto in parola, che, ai sensi dell'art.6, c.5, del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 22.03.2016, *“deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso tutti i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa”*.

3. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.6, c.4, del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 22.03.2016, *“non sono ammesse modifiche allo stemma e*

al logo, che devono essere riprodotti nella loro interezza. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere trasmesso agli Uffici comunali competenti”.

4. **di concedere** alla SSD Martina Calcio 1947 a R.L. , con sede legale a Martina Franca in Via Sanità n. 8 (C.F./P.I. 03089390730), un sostegno economico sotto forma di sovvenzione nel limite massimo di €. 3.000,00 onnicomprensivo di IVA, a sostegno delle spese per l'installazione di un maxi-schermo, del servizio di sicurezza e assistenza sanitaria, per poter consentire alla tifoseria locale e alla cittadinanza interessata di assistere, con entusiasmo e partecipazione, al match tra Nocerina e Martina;

5. **di dare atto** che le spese sostenute, prima del loro riconoscimento, dovranno essere dimostrate e rendicontate come previsto dall'art.21 del *“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini e per la istituzione del registro delle libere forme associative”* approvato con Deliberazione C.C. n. 28 del 22 marzo 2016;

6. **di mettere** a disposizione la spesa massima e onnicomprensiva di €. 3.000,00 I.V.A. inclusa, se dovuta come per legge, quantificata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo, che successivamente saranno impegnate con atto del Settore III sul cap. 3046 per €. 1.500,00, previa autorizzazione del Dirigente del Settore II, e sul cap. 2996 per €. 1500,00 del bilancio comunale annualità 2025;

7. **di riservare** a successivi provvedimenti dirigenziali, l'assunzione della spesa e la successiva liquidazione del beneficio economico concesso, fermo restando che lo stesso sarà liquidato previa presentazione della documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta;

8. **di demandare** al Dirigente del Settore III, la predisposizione di tutti gli atti conseguenti necessari alla realizzazione dell'evento in parola;

9. **di dare atto** che l'Amministrazione Comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione dell'iniziativa e non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e svolgimento della stessa, che, viceversa, rimane ad esclusivo carico ed onere del proponente;

10. **di dare atto** che dal presente provvedimento derivano oneri economici diretti a carico del bilancio comunale;

11. **di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – c.p.a dinanzi al TAR competente ovvero nei modi e nei termini di cui al D.p.r. n. 1199/1971 dinnanzi al Presidente della Repubblica;

12. **di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici;

13. **di trasmettere**, per le rispettive competenze, il presente atto ai seguenti soggetti interessati:

- Settore II: Servizio Finanziario;
- Settore III: Ufficio Patrimonio e Ufficio Sport;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

attesa la necessità di provvedere con urgenza agli adempimenti amministrativi necessari

DELIBERA

di dichiarare, con apposita e separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005, come segue:

Il Sindaco
Gianfranco Palmisano

Il Segretario Generale
Dott. Eugenio De Carlo